

Regione Piemonte Provincia Novara	Comune di Suno
	Delibera C.C n.°22 del 28/04/2016 divenuta esecutiva il:
	Il Sindaco Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale: (Assistente di P.L. Moro Monica)
	Titolo dell'elaborato:
	Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche comunali all'istallazione di attività di Spettacolo Viaggiante: Circhi Equestri o Parchi Divertimenti.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità.

Articolo 2 – Attività disciplinate.

Articolo 3 – Definizioni e categorie.

Articolo 4 – Imprese di nazionalità straniera.

TITOLO II – CIRCHI EQUESTRI

Articolo 5 – Assegnazione delle aree.

Articolo 6 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.

Articolo 7 – Requisiti igienico sanitari.

Articolo 8 – Versamenti per l'occupazione delle aree.

TITOLO III – Parte I PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

Articolo 9 – Caratteri e presupposti della concessione.

Articolo 10 – Assegnazione delle aree

Articolo 11 – Domande di concessione e di licenza ex art.69 del T.U.L.P.S.

Articolo 12 – Organico del parco divertimenti e categorie ammissibili

Articolo 13 – Sistemazione del parco divertimenti

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO

Articolo 14 – Criteri per la formazione delle graduatorie – Titoli preferenziali – Subingresso nei titoli.

Articolo 15 – Istruttoria delle domande – Concessione – Rinuncia.

Articolo 16 – Gestione e sostituzione dell'attrazione - Divieto di sub concessione.

Articolo 17 – Obblighi del concessionario

Articolo 18 – Scelta del Concessionario nelle aree private

Articolo 19 – Uso di apparecchi sonori.

Articolo 20 – Banchi e padiglioni alimentari

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 – Versamenti per l'occupazione dell'area

Articolo 22 – Sanzioni amministrative e accessorie

Articolo 23 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità.

1.1 Il presente Regolamento, redatto e approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 9 comma 5 della legge 18 marzo 1968 n° 337, disciplina le concessioni di suolo pubblico per l'installazione ricorrente o occasionale dei parchi di divertimento, dei circhi equestri e di tutte le altre imprese dello spettacolo viaggiante nelle aree pubbliche comunali, il cui elenco allegato al presente Regolamento, sarà annualmente aggiornato, ovvero confermato in riferimento articolo 9, 1° e 2° comma della legge citata.

Articolo 2 – Attività disciplinate.

2.1 Sono considerati spettacoli viaggianti secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 n° 337 le attività spettacolari in genere, compresi i circhi equestri, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se installati in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina del Regolamento i singoli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Articolo 3 – Definizioni e categorie.

3.1 Per "circo equestre" si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci o clowns, e animali ammaestrati comprese le belve feroci.

3.2 Per "parco divertimento" si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali. Il parco divertimento può essere temporaneo o stabile, occasionale o programmato.

3.3 Le "attrazioni dello spettacolo viaggiante" ammesse in un parco divertimento sono contenute nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'articolo 4 della legge 18.03.1968, n.337 approvato con decreto ministeriale del 23.04.1969 e successivi decreti di modifica ed integrazione e si suddividono in

- A. piccole attrazioni
- B. medie attrazioni
- C. grandi attrazioni.

Articolo 4 – Imprese di nazionalità straniera.

4.1 I circhi equestri e le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

TITOLO II – CIRCHI EQUESTRI

Articolo 5 – Assegnazione delle aree.

5.1 I circhi equestri ammessi all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo di effettivo spettacolo non superiore a giorni 10 sono i circhi di quinta categoria con asse del tendone da 20 a 28 metri e da 100 a 300 posti a sedere.

5.2 In tale area non potranno essere ubicati parchi divertimento

5.2 Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del servizio.

Articolo 6 – Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S. e relativa istruttoria.

6.1 La domanda di concessione per l'installazione di un circo equestre e di rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, redatte in carta da bollo, saranno presentate o trasmesse a mezzo servizio postale o per posta elettronica certificata al Responsabile del Servizio dell'area amministrativa (polizia locale) non meno di 60 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

6.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi prima dello spettacolo programmato. Per la data farà fede il timbro postale o la data di invio della posta elettronica certificata.

6.3 Le domande di concessione dell'area e per il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. per essere procedibili dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente "data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale" ;
- b) le precise dimensioni del circo equestre (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- c) le dimensioni di ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività.
- d) Il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazione
- e) copia del contratto di assicurazione, in corso di validità, del circo equestre
- f) copia del collaudo annuale, a firma di tecnico abilitato, del circo equestre;
- g) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 TULPS
- h) la fotocopia della licenza di esercizio

6.4 L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa a titolo di cauzione di importo di Euro 1000 per gli eventuali danni causati all'area in concessione

6.5 Il mancato utilizzo della concessione comporta l'incameramento della cauzione

6.6 La cauzione sarà restituita per intero al concessionario nel momento in cui cessa l'installazione delle strutture circensi ed i dipendenti avranno verificato che non siano stati arrecati danni al patrimonio comunale, non si debbano sostenere spese per deaffissione, pulizia e disinfestazione dell'area concessa e sia stato obblata la tassa occupazione suolo e aree pubbliche per l'occupazione effettuata

6.7 L'importo della cauzione potrà essere aggiornato con apposito atto.

6.8 L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Locale.

6.9 La comunicazione dell'assegnazione della concessione va trasmessa al richiedente, almeno 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

6.10 L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della denuncia, porterà all'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

6.11 La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati municipali. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori.

Articolo 7 – Requisiti igienico sanitari.

7.1 Il soggetto responsabile del circo equestre, al momento dell'arrivo sull'area assegnata e prima di iniziare il montaggio di ognuna delle strutture per l'esercizio dell'attività deve esibire la documentazione rilasciata dalla ASL nel cui territorio di competenza si è tenuto l'ultimo spettacolo.

7.2 Il Responsabile del Servizio rilascia la concessione all'installazione del circo previo parere favorevole della competente ASL ai fini dell'idoneità delle strutture alle norme vigenti in materia igienica e veterinaria.

Articolo 8 – Versamenti per l'occupazione dell'area

8.1 – Le ditte concessionarie sono tenute al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche entro il termine dell'occupazione

La tassa è riferita al tendone o ai tendoni per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, ai carriaggi utili allo spettacolo, alle scuderie e ai carri per il ricovero degli animali, nonché alle roulottes di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area

TITOLO III – PARCHI DIVERTIMENTO OCCASIONALI

Articolo 9– Caratteri e presupposti della concessione

9.1 Nel territorio comunale di Suno sono riservate agli spettacoli viaggianti le aree pubbliche approvate o confermate annualmente con delibera del Consiglio Comunale

9.2 Il Comune rilascia la concessione delle aree ad ogni singolo esercente che ne faccia richiesta, secondo i criteri specificati negli articoli successivi, purchè sia in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di esercizio, rilasciata dal Comune di residenza, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n.773 e all'art.19 del d.P.R. 24.07.1977, n.616.

Il titolare deve rispettare la normativa sulla prevenzione antincendio.

9.3 Le attrazioni sono sottoposte a collaudo della C.C.V.L.P.S. nel caso esse siano più di n.11 di cui almeno 6 di grandi dimensioni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Diversamente, prima della messa in esercizio, le ditte dovranno presentare all'Ufficio di Polizia Locale la certificazione di corretto montaggio e degli impianti elettrici, a firma di tecnico abilitato e iscritto all'albo o di persona idonea alla certificazione.

9.4 Rientra nella facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante nel contesto di particolari manifestazioni straordinarie, organizzate o comunque autorizzate dall'Amministrazione stessa, previa presentazione di progetto contenente l'illustrazione completa dell'iniziativa e comprensivo della descrizione tipologica delle attrazioni e ubicazione delle stesse, nonché della titolarità delle stesse, da inoltrare entro 30(trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

9.5 Nel caso di area privata, il proprietario della stessa dovrà provvedere altresì alla collocazione delle eventuali carovane o altri mezzi a seguito, all'interno dell'area concessa o di altra area privata della quale abbia la disponibilità

Articolo 10 – Assegnazione delle aree.

10.1 Le imprese dello spettacolo viaggiante sono ammesse all'utilizzazione delle aree appositamente destinate alle manifestazioni di settore, per un periodo di effettivo esercizio dell'attività non superiore a giorni 20, senza possibilità di proroghe.

10.2 Le attrazioni ammesse per categoria sono rilevabili nel dettaglio attraverso gli allegati che individuano le aree comunali da concedere per le installazioni dello spettacolo viaggiante e le loro rispettive dimensioni.

10.3 Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del servizio.

10.4 Per un periodo di almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività dei parchi di divertimento tradizionalmente organizzati sul suolo pubblico del territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante,

Articolo 11– Domande di concessione e di licenza ex articolo 69 del T.U.L.P.S.

11.1 Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni nelle aree appositamente individuate del territorio comunale, nei periodi in cui si svolgono fiere, sagre, manifestazioni locali occasionali di qualsiasi natura, il cui regolamento preveda l'allestimento di parchi di divertimento, dovranno presentare o trasmettere a mezzo servizio postale o posta elettronica certificata, domanda in carta legale al Responsabile del Servizio (Polizia Locale) non meno di 60 giorni prima dell'inizio dell'esercizio delle attività.

11.2 Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate. .
Per la data farà fede il timbro postale o la data di trasmissione tramite P.E.C..

11.3 Le domande redatte in carta legale per essere procedibili dovranno contenere:

1. le generalità complete del richiedente “data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale o partita IVA” ;
2. la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 TULPS
3. precisa denominazione e categoria dell’attrazione/i da installare;
4. la planimetria dell’attrazione da installare (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni) dalla quale rilevare le dimensioni (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
5. la fotografia dell’attrazione (solo la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
6. le dimensioni di ingombro di carri, di automobili, e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell’attività;
7. luogo e periodo di occupazione e attivazione;
8. copia del contratto di assicurazione, in corso di validità, riferito a ciascuna attrazione per la quale si chiede l’autorizzazione;
9. copia del collaudo annuale, a firma di tecnico abilitato, delle attrazioni che si intendono utilizzare;
10. l’ autocertificazione di anzianità di mestiere dell’attrazione che si intende installare;
11. il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie.;
12. in caso di area privata , dichiarazione di concessione dell’area da parte del titolare della stessa, per il periodo richiesto

11.4 Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI DIVERTIMENTO

Articolo 12- Organico del parco divertimenti e categorie ammissibili

12.1 L'organico del parco divertimenti è costituito dagli attrazionisti che abbiano acquisito l'anzianità di frequenza per lo stesso per l'edizione di riferimento

12.2 L'inserimento di eventuali ulteriori attrazioni, compatibilmente con la disponibilità di spazio, potrà avvenire a discrezione dell'Amministrazione comunale

12.3 Per ogni categoria di attrazioni, possono essere contemporaneamente presente all'interno del parco:

- attrazioni grandi: non più di 1(una) dello stesso tipo e fino ad un massimo di 6 (sei);
- attrazioni medie: non più di 1(una) dello stesso tipo e fino ad un massimo di 5 (cinque);
- attrazioni piccole: non più di 1(una) dello stesso tipo e fino ad un massimo di 8(otto), con l'esclusione di pugnometri, calciometri e gruppi pesche verticali ammessi fino a disposizione di spazio.

12.4 Nel caso il numero di domande presentate coincida col numero massimo di attrazioni previste per ciascun tipo, l'accoglimento delle stesse avverrà in base allo spazio a disposizione e rispettando i criteri di cui all'articolo 14

Articolo 13 Sistemazione del parco divertimenti

13.1 La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati municipali. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori. Il concessionario ha il diritto di essere sistemato nel recinto del parco divertimenti o nelle immediate vicinanze nella posizione che gli compete in base all'anzianità di frequenza.

13.2 L'arrivo delle carovane e/o il montaggio delle attrazioni, potrà avvenire 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'attivazione delle attrazioni.

Le aree dovranno essere sgomberate, entro 7(sette) giorni dalla data prevista per la chiusura delle attrazioni

13.3 Una volta allestito il parco, fino alla cessazione dello stesso, non sarà consentita la movimentazione di carovane e/o attrezzature pena la perdita dei requisiti di anzianità

13.4 In caso di tardiva installazione nel parco divertimento o sgombero anticipato e/o tardivo del medesimo senza debita giustificazione, è stabilita l'esclusione dal parco successivo.

13.5 E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni salvo giustificati motivi tecnici riconosciuti dall'Amministrazione Comunale

Articolo 14 – Criteri per la formazione delle graduatorie – Titoli preferenziali – Subingresso nei titoli.

14.1 Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione nell'ambito dei parchi divertimento, si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:

- 1) maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione;
- 2) maggiore anzianità di domanda, senza interruzione non giustificata, con lo stesso tipo di attrazione;
- 3) maggiore anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda;
- 4) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacoli viaggianti.

14.2 Il requisito n° 1 ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi, che sono utilizzati con formula a scalare solo a parità di condizioni rilevate.

14.3 L'anzianità di frequenza è strettamente collegata all'attrazione e viene a cessare quando il titolare di quella attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che quest'ultima non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e sia di tipo tale da non concretare eccessiva concorrenza alle altre attrazioni del parco. L'anzianità di frequenza che è personale deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza per due anni consecutivi, se giustificata da seri e validi motivi e preventivamente comunicata al Comune.

14.4 In caso di assenza a due edizioni del edizione del parco senza motivo giustificato, si ha l'immediata perdita dei diritti di anzianità acquisiti

14.5 Soltanto in caso di decesso, di invalidità di lavoro o di raggiunti limiti di età pensionabile del titolare l'anzianità viene riconosciuta al subentrante inteso come suo familiare convivente e cooperante da almeno tre anni all'esercizio dell'attrazione

14.6 L'eventuale variazione dei predetti criteri per la scelta del concessionario potrà essere adottata con delibera della Giunta Comunale

Articolo 15 – Istruttoria delle domande – Concessione – Rinuncia.

15.1 L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Locale.

15.2 Il rilascio delle concessioni viene fatto dal Responsabile del servizio in relazione all'effettiva disponibilità di area pubblica e in base ai seguenti criteri:

- 1) assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al precedente articolo 14, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- 2) rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni possiedano somma equivalente di requisiti;
- 3) assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa non sia rappresentata da una o più varianti, ma da sostanziali innovazioni. La concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

15.3 L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno precedente l'inizio delle manifestazioni, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della denuncia, porterà all'esclusione da ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

Articolo 16 – Gestione e sostituzione dell'attrazione - Divieto di sub concessione.

16.1 Il titolare dell'attrazione ammessa al parco è tenuto a gestirla personalmente e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

16.2 Ogni operazione di combinazione che, comunque consegnata (anche sotto forma di sub concessione di area), abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione, e la perdita del diritto di anzianità.

16.3 E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Responsabile del servizio.

16.4 E' consentita la riconversione di un'attrazione, per la quale si è acquisito il diritto di anzianità di cui al precedente art 14, a condizione che l'attrazione non sia già presente in organico;

16.5 L'attrazione convertita mantiene i diritti di anzianità acquisiti con la vecchia attrazione.

16.6 Nel caso di decesso del titolare di un'attrazione, ai familiari del defunto, conviventi e che abbiano anche coadiuvato alla conduzione dell'attività da almeno tre anni e subentrati nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza o sede della ditta, è riconosciuta l'anzianità di piazza acquisita dal de cuius

16.7 In caso di vendita dell'attrazione, l'acquirente, presentando la relativa documentazione, acquisisce gli eventuali diritti di anzianità

16.8 Per le attrazioni " gonfiabili " i diritti di anzianità si acquisiscono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque non acquisiscono i diritti di anzianità dell'eventuale attrazione in essi convertita

Articolo 17 – Obblighi del concessionario.

17.1 E' fatto obbligo al concessionario:

- a) di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata;
- b) di ripristinare non appena smontata l'attrezzatura ogni modifica o alterazione fatta.
- c) ottemperare alle disposizioni fissate dal Responsabile del servizio per la collocazione dell'attrazione e per l'esercizio dell'attività,
- d) non iniziare o protrarre l'esercizio delle attività nei giorni e nelle ore non autorizzate,
- e) mantenere in condizioni di decoro la propria attrazione

Qualora non ottemperi a quanto prescritto nel predetto comma, il Responsabile del servizio farà eseguire i lavori a spese del concessionario.

17.2 E' facoltà del Responsabile del servizio revocare in ogni momento per ragioni di ordine, moralità, sicurezza pubblica, inosservanza delle norme igienico sanitarie, la concessione dell'area.

Articolo 18 – Scelta del Concessionario nelle aree private

18.1 La scelta dei concessionari per le aree private spetta esclusivamente al titolare dell'area stessa, il quale dovrà rilasciare alla ditta scelta la dichiarazione di disponibilità dell'area da presentare all'Amministrazione Comunale assieme alla domanda ed alla restante documentazione.

18.2 Come specificato all'articolo 9 comma 5, il titolare dell'area privata dovrà provvedere altresì alla collocazione di eventuali carovane o mezzi a seguito all'interno dell'area stessa o eventualmente di altra area privata della quale abbia la disponibilità

Articolo 19 – Uso di apparecchi sonori.

19.1 Nel parco di divertimento le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti, amplificatori, dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal regolamento di zonizzazione acustica adottato con delibera del C.C. e dalle prescrizioni che verranno di volta in volta indicate nella licenza di polizia amministrativa.

Articolo 20 – Banchi e padiglioni alimentari

20.1 Sono considerate attività complementari ai parchi divertimenti i banchi e i padiglioni alimentari.

20.2 I banchi e i padiglioni alimentari possono essere inseriti nell'area, oppure, nelle immediate adiacenze del parco stesso. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico - sanitaria.

20.3 Alle domande da presentare 60 giorni prima dell'inizio dell'attività dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, punti 1 –2- 3 del presente regolamento e dovranno essere allegate le fotocopie:

- a) dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- b) dell'autorizzazione sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

20.4 All'interno del parco di Piazza G. Sacchi e Viale Voli potranno essere accolti non più di due operatori di commercio alimentare su aree pubbliche, fatta eccezione per le attività di vendita di solo zucchero filato che non sono soggetti a limitazione numerica. La domanda per questi ultimi dovrà rispettare i termini previsti per gli operatori del commercio alimentare su aree pubbliche (60 giorni pena l'archiviazione per non accoglimento della stessa).

I criteri per la scelta degli operatori sono i seguenti:

- a. Anzianità di frequenza della Piazza: si acquisisce dopo tre anni di presenza consecutiva nel Parco stesso e si perde per la mancata presenza per due anni consecutivi, salvo motivazione da presentare per iscritto, determinata esclusivamente da fatto sopravvenuti estranei alla volontà del titolare. In caso di assenza anche ad una sola edizione del parco senza motivo giustificato, si ha l'immediata perdita dei diritti di anzianità acquisiti
- b. Anzianità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza

Articolo 21 – TOSAP

21.1 – Le ditte concessionarie sono tenute al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche entro il termine dell'occupazione

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22- Sanzioni

22.1 La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è attribuita all'Ufficio di Polizia Locale ed a tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria

22.2 Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500

22.3 Per le violazioni relative al regolamento TOSAP, si applicano le sanzioni in esso previste.

22.4 Per le violazioni relative al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, si applicano le sanzioni previste dall'art.29 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.114

22.5 L'accertamento delle violazioni è eseguito secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche

22.6 Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Articolo 23 – Disposizioni finali.

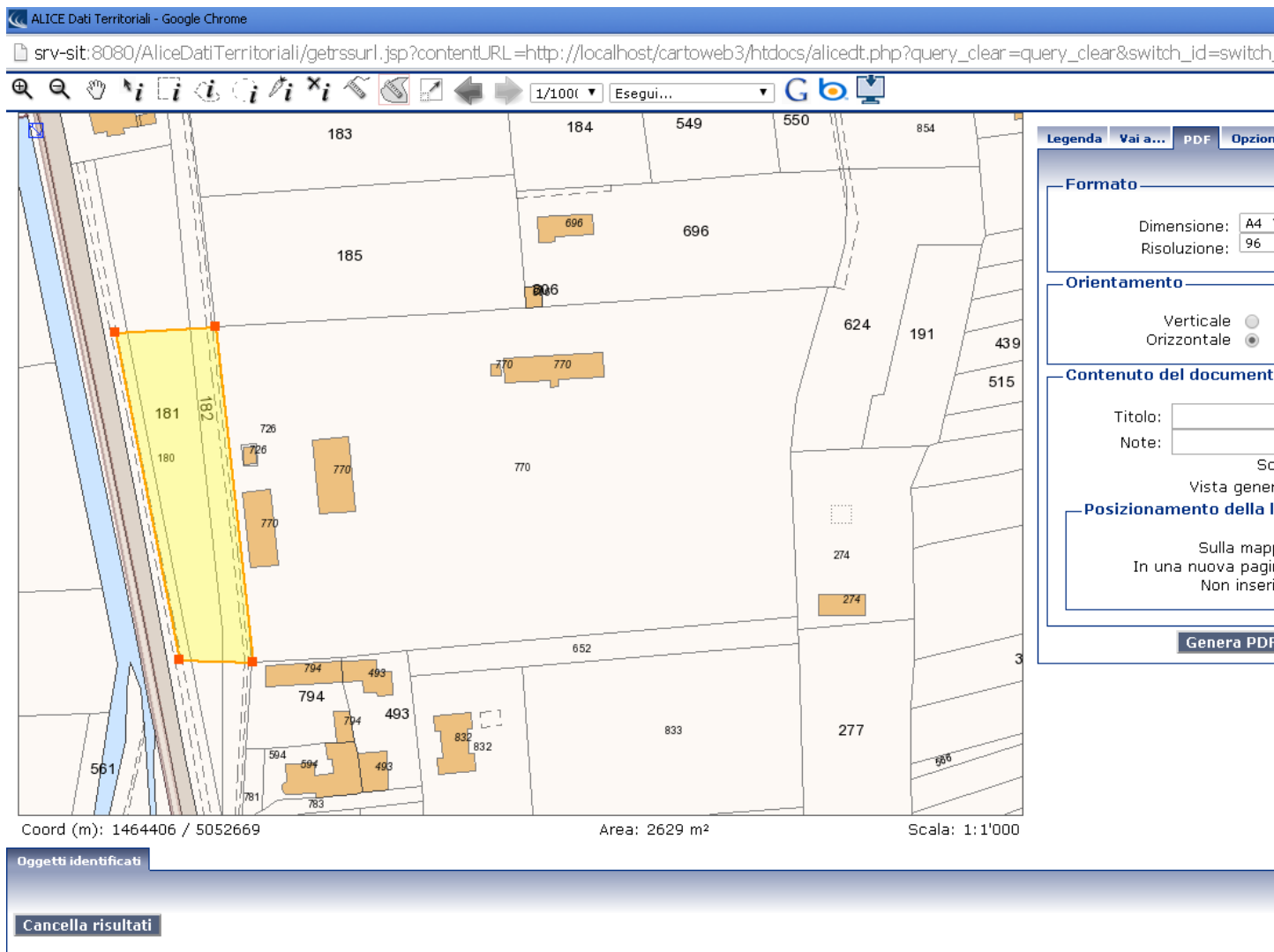
23.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

23.2 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili.

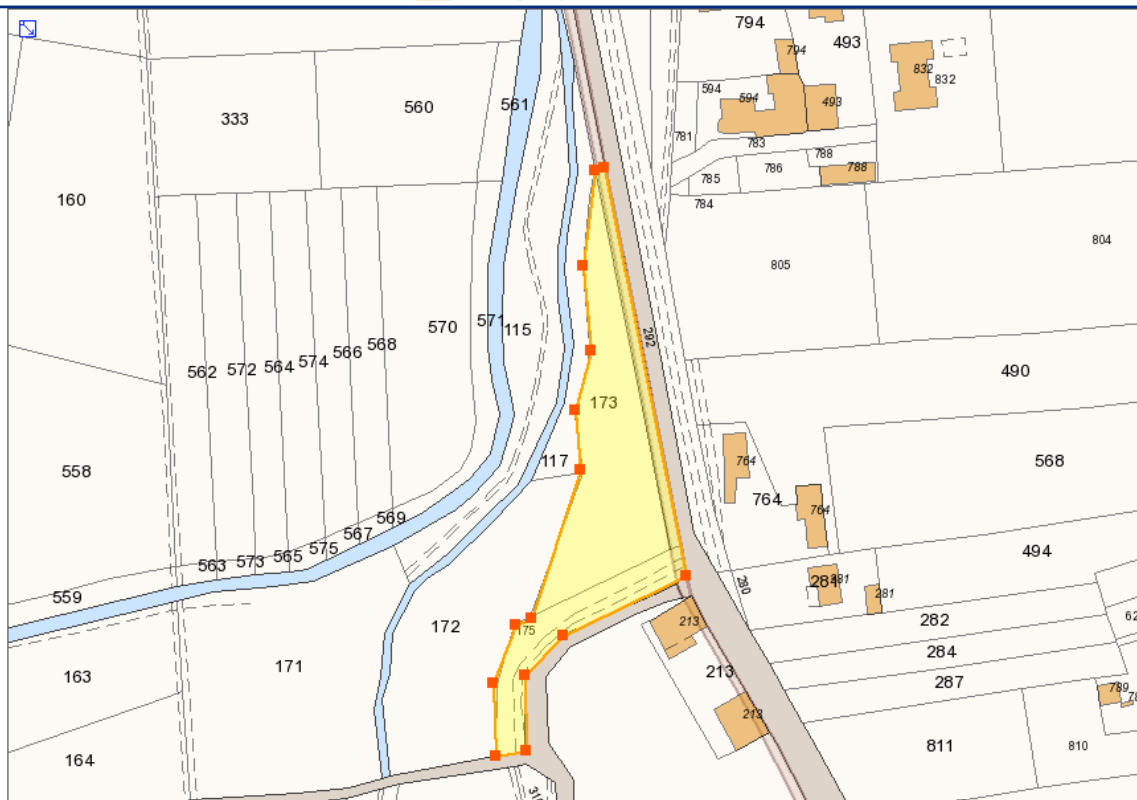
ALLEGATO “ A”

Elenco delle aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (art.9 legge 18.03.n.337)

Denominazione area	Tipologia evento	Periodo	Superficie
Piazza Giovanni Sacchi	Parco divertimenti	Agosto – Festa patronale	Mq.2629
Viale Voli – Fg. 7-Map. nnr. 173-175	Parco divertimenti	Agosto - Festa patronale	Mq.2578
Piazza G.B. Ricci	n.2 Attrazioni e carovane	Agosto - Festa patronale	Mq.2970
Area Peso pubblico Fg.11 mapp. Nnr.355-365	Circo equestre	01 /01 - 15/10	Mq.1923



Planimetria Piazza Giovanni Sacchi



Coord (m): 1464270 / 5052499

Area: 2578 m²

Scala: 1:1'000

Oggetti identificati

Cancella risultati

Legenda Vai a... PDF Opzioni

Formato

Dimensione: A4
Risoluzione: 96

Orientamento

Verticale ☐
Orizzontale ☒

Contenuto del documento

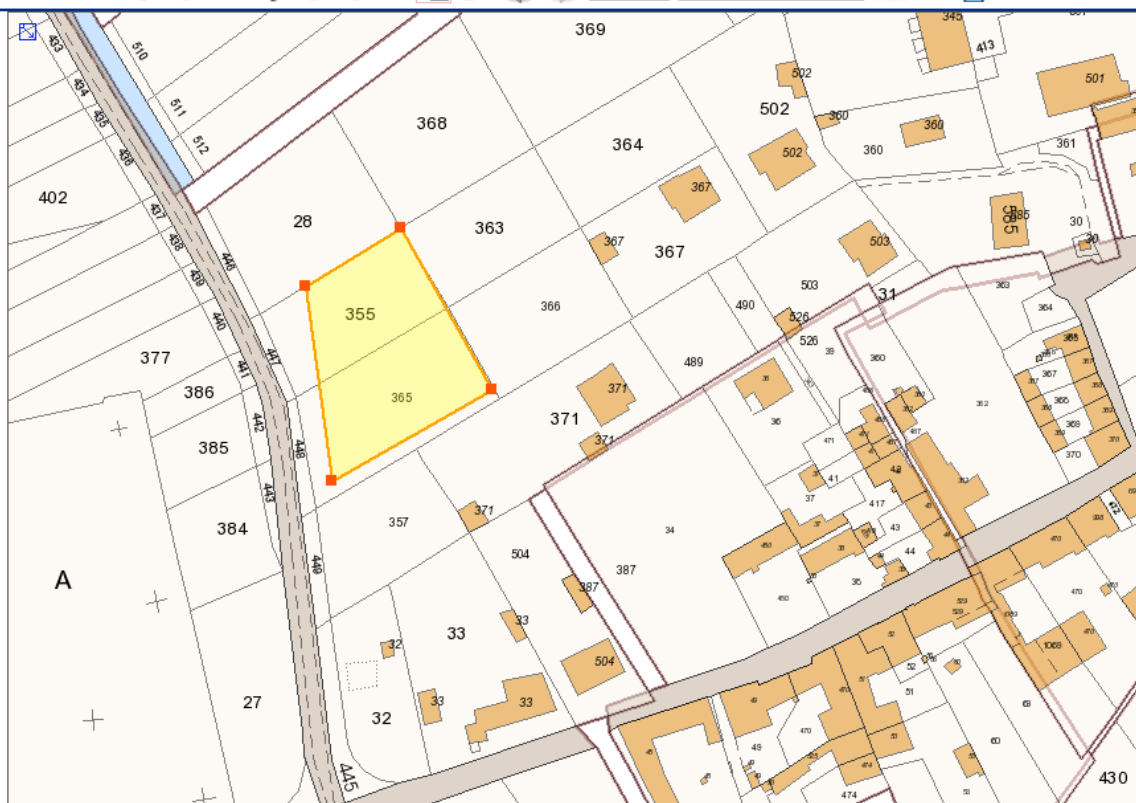
Titolo:
Note:

Posizionamento della mappa

Sulla mappa
In una nuova pagina
Non inserirla

Genera PDF

Planimetria Viale Voli Fg.7 mappali nnr.173-175



Coord (m): 1463908 / 5052905

Area: 1923 m²

Scala: 1:1'000

Oggetti identificati

Cancella risultati

Legenda Vai a... PDF Opzioni

Formato

Dimensione: A4
Risoluzione: 96

Orientamento

Verticale ☐
Orizzontale ☒

Contenuto del documento

Titolo:
Note:

Posizionamento della mappa

Sulla mappa
In una nuova pagina
Non inserirla

Genera PDF

Planimetria Area Peso Pubblico Foglio 11 mappali n. 355-.365

ALLEGATO "B"

**Elenco delle attrazioni ammesse per categoria e loro dimensione In Piazza G. Sacchi e Viale Voli (area censita al Fg.7 mappale n.173-175
(art.10 del Regolamento)**

n. prog.	Descrizione attrazione	classificazione	dimensioni	ubicazione
1	Giostra areoplani	Grande	ml.18,00 x 18,00	P.zza G. Sacchi
2	Rotonda pesca	Piccola	ml.6,00 x 6,00	P.zza G. Sacchi
3	Giostra per bambini	Media	ml.7,00 x 6,00	P.zza G. Sacchi
4	Scivolo gonfiabile	Media	ml.8,00 x 5,00	P.zza G. Sacchi
5	Giostra miniseggiolini	Piccola	diametro ml.4,00	P.zza G. Sacchi
6	Tiro a segno	Piccola	ml.5,00 x 4,00	P.zza G. Sacchi
7	Tiro aria compressa	Piccola	ml.5,00 x 4,00	P.zza G.Sacchi
8	Tiro aria compressa	Piccola	ml.5,00 x 4,00	P.zza G.Sacchi
9	Autoscontro	Grande	ml.32,00 x 17,00	P.zza G. Sacchi
10	Trenino per bambini	Media	ml.15,00 x 8,00	P.zza G. Sacchi
11	Rotonda tiri vari	Piccola	Diametro ml.5,00	P.zza G. Sacchi
12	Scivolo Toboga	Grande	ml.35,00 x 4,00	Viale Voli
13	Giostra a catene	Grande	Diametro ml.6	Viale Voli
14	Mini tappeto volante (Top Spin)	Media	ml.11,00 x 6,00	Viale Voli
15	Trenino Ghibli	Grande	ml.22,00 x 12,00	Viale Voli

ALLEGATO "C"

Elenco delle attrazioni ammesse per categoria e loro dimensione In Piazza G.B. Ricci)
(articolo 10 del regolamento)

n. prog.	Descrizione attrazione	classificazione	dimensioni		
1	Giostra Bambini	Media	Diametro ml.8,00		
2	Mini autopista per bambini	Media	ml. 11,00 x 9,00		

ALLEGATO "D"

Elenco delle aree disponibili per l'installazione di banchi e padiglioni alimentari

Denominazione area	Tipologia evento	Periodo	N. esercenti
Piazza Giovanni Sacchi	Parco divertimenti	Agosto – Festa patronale	2

ALLEGATO " E "

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TEMPORANEA di CIRCO EQUESTRE

Il sottoscritto _____, nato il _____
a _____ (C.F. _____)
e residente in via _____, in _____
In proprio/ in qualità di legale rappresentante della società _____
(C.F. _____) con sede in _____
Registro Imprese _____ tel. _____

CHIEDE

**Il rilascio della licenza di cui all'art. 69 del TULPS per l'esercizio dell'attività relativa a
CIRCO EQUESTRE su suolo pubblico oppure all'interno del parco divertimenti**

CODICE IDENTIFICATIVO	DIMENSIONI	AREA INSTALLAZIONE	PERIODO OCCUPAZIONE	ORARIO

CHIEDE ANCHE

In relazione alla suddetta attività chiede, altresì, il rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per una superficie complessiva di mq. _____ nel periodo di cui sopra + mq. _____ (caravan) nel periodo dal _____ al _____.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n.241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

⇒ di essere **Titolare della licenza n. _____ rilasciata dal Comune di _____** in data _____ **per gestire spettacoli circensi**

⇒ che le attrezzature da trattenimento impiegate rispondono alle regole tecniche di sicurezza e che il **corretto montaggio** sarà comunque attestato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 18 maggio 2007;

⇒ che gli spettacoli sono costituiti da _____
⇒ di essere munito di Polizza assicurativa n. _____, stipulata in data _____ con la _____ agenzia di _____ per responsabilità civile verso terzi con scadenza al _____

⇒ di essere in regola con gli adempimenti SIAE;

⇒ di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negare: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).

⇒ che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;

⇒ il possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 10, 11 e 92 TULPS;

Riguardo agli obblighi di cui all'art.12 del TULPS (istruzione dei figli) dichiara

☐ di ottemperare

☐ di aver ottemperato

☐ di non essere soggetto

ALLEGATI:

⇒ Copia licenza d'esercizio;

⇒ Copia del collaudo annuale, a firma di tecnico abilitato, del circo equestre

⇒ Copia del contratto di assicurazione, in corso di validità, del circo equestre

⇒ copia certificato di detenzione degli animali pericolosi

⇒ piano di alimentazione e di fuga degli animali

⇒ autorizzazione sanitaria per i veicoli adibiti al trasporto degli animali

⇒ copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

⇒ copia del libretto dell'attività.

= N. 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

ALLEGA INOLTRE

⇒ Ricevuta del deposito cauzionale effettuato per un importo di Euro _____.=

ATTENZIONE:

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Data _____

Firma _____

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta di licenza per spettacoli viaggianti, si chiede di contattare il Signor/Io studio tecnico:

Cognome e nome o denominazione Telefono

RISERVATO ALL'UFFICIO

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal Sig.

(Documento di riconoscimento)

Data

Timbro e firma

.....

NOTE:

Per uno spettacolo di CIRCO o per l'installazione di una GIOSTRA di cui all'art. 68 0 69 del TULPS resta necessaria un'autorizzazione rilasciata dopo la verifica **dei limiti imposti** DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Silenzio assenso: dopo _____ giorni dalla presentazione della domanda come previsto dal Regolamento Comunale sulle procedure (Deliberazione C.C. n° ____ del _____)

Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

L'autorizzazione va rilasciata solo dopo la verifica di agibilità dell'articolo 80 sempre del TULPS.

In questo caso per un intervento corretto conta la capienza del locale:

- * sopra le duecento presenze interviene direttamente con verifica sul posto la commissione comunale di vigilanza (vedere articolo 141 e seguenti del RD 6 maggio 1940 n° 635 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001 n° 311);

- * sotto le 200 presenze serve una relazione di un tecnico (ingegnere architetto geometra ecc.) iscritto ad un albo.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Prevenzione incendi.

Si applica il Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1996 n. 214 - Supplemento ordinario n.149)

ALLEGATO " F "

Domanda in Bollo

Al Comune di _____

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TEMPORANEA
di
ATTRAZIONE VIAGGIANTE (Giostra)**

Il sottoscritto _____, nato il _____
a _____ (C.F. _____)
e residente in via _____, in _____
In proprio/ in qualità di legale rappresentante della società _____
(C.F. _____) con sede in _____
Registro Imprese _____ tel. _____

CHIEDE

**Il rilascio della licenza di cui all'art. 69 del TULPS
per l'esercizio dell'attività temporanea su suolo pubblico oppure all'interno del
parco divertimenti di**

ATTRAZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO	DIMENSIONI

Con la rappresentanza di (eventuale)

Cognome e nome _____
Nato a _____ il _____ Prov. _____
C.F. _____ nazionalità _____
Residente in _____ Via _____ Prov. _____

CHIEDE ANCHE

In relazione alla suddetta attività chiede, altresì, il rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per una superficie complessiva di mq. _____ nel periodo di cui sopra + mq. _____ (caravan) nel periodo dal _____ al _____.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n.241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell' art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

⇒ **di essere** Titolare della licenza n.____rilasciata dal Comune di_____ in data_____ per gestire l'attrazione viaggiante

⇒ che le attrezzature da trattenimento impiegate rispondono alle regole tecniche di sicurezza e che il **corretto montaggio** sarà comunque attestato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 18 maggio 2007;

⇒ di essere munito di Polizza assicurativa n. _____, stipulata in data _____ con la _____ agenzia di _____ per responsabilità civile verso terzi con scadenza al _____

⇒ di essere in regola con gli adempimenti SIAE;

⇒ di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione).

⇒ che l'attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;

⇒ il possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 10, 11 e 92 TULPS;

Riguardo agli obblighi di cui all'art.12 del TULPS (istruzione dei figli) dichiara

☐ di ottemperare

☐ di aver ottemperato

☐ di non essere soggetto

ALLEGATI:

⇒ Copia licenza d'esercizio;

⇒ Copia del collaudo annuale, a firma di tecnico abilitato dell'attrazione/i

= copia del contatto di assicurazione, in corso di validità, delle attrazioni

⇒ copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

⇒ copia del libretto dell'attività.

= N. 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

ATTENZIONE:

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

Data _____

Firma _____

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta di licenza per spettacoli viaggianti, si chiede di contattare il Signor/Io studio tecnico:

Cognome e nome o denominazione Telefono

RISERVATO ALL'UFFICIO

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal Sig.

(Documento di riconoscimento)

Data

Timbro e firma

.....

NOTE:

Per l'installazione di una GIOSTRA di cui all'art. 68 0 69 del Tulpas resta necessaria un'autorizzazione rilasciata dopo la verifica **dei limiti imposti** DALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Silenzio assenso: dopo _____ giorni dalla presentazione della domanda come previsto dal Regolamento Comunale sulle procedure (Deliberazione C.C. n° ____ del _____)

Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

L'autorizzazione va rilasciata solo dopo la verifica di agibilità dell'articolo 80 sempre del TULPS.

In questo caso per un intervento corretto conta la capienza del locale:

* sopra le duecento presenze interviene direttamente con verifica sul posto la commissione comunale di vigilanza (vedere articolo 141 e seguenti del RD 6 maggio 1940 n° 635 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001 n° 311);

* sotto le 200 presenze serve una relazione di un tecnico (ingegnere architetto geometra ecc.) iscritto ad un albo.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Prevenzione incendi.

Si applica il Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1996 n. 214 - Supplemento ordinario n.149)